

**CORTE D'APPELLO DI LECCE**PROT. 3097

Lecce 18.03.2020

OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. n. 70 del 17 MARZO 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”).

**Ai Presidenti di sezione della Corte d'Appello,**

**sede centrale e sezione distaccata di Taranto**

**Ai Consiglieri della Corte d'Appello,**

**sede centrale e sezione distaccata di Taranto**

**Ai Dirigenti amministrativi ed al Personale della Corte d'Appello,**

**lecce e Taranto**

nonché, p.c.:

**Al Procuratore Generale - Lecce**

**Ai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni - Lecce e Taranto**

**Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza - Lecce e Taranto**

**Ai Presidenti dei Tribunali Ordinari (Coordinatori Gdp)  
Lecce, Brindisi e Taranto**

**Ai Procuratori della Repubblica - Lecce, Brindisi e Taranto**

**Ai Procuratori della Repubblica per i Minorenni - Lecce e Taranto**

**Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati - Lecce, Brindisi e Taranto**

**IL PRESIDENTE**

Letto il decreto legge 17 MARZO 2020 N. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17. 3.2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione;

vista la nota in data 05.03.2020, a firma del Direttore generale DGSIA, con oggetto Videoconferenze e collegamenti da remoto ai sensi dell'art. 10, c. 14, d.l. 9/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni;

visto il provvedimento in data 10.03.2020, a firma del Direttore generale DGSIA, che all' art. 1, individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 2, commi secondo, *lett. f)*, e settimo, del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dall'art. 2, comma ottavo, del medesimo decreto legge

### d i s p o n e:

#### 1. Estensione periodo c.d. "cuscinetto" e rinvio generale delle udienze (22.3.2020 – 15.04.2020).

Le norme contenute nell'art. 83 del decreto legge n. 18/2020 normativa d'ora innanzi chiamata decreto) prorogano dal 22 marzo al 15 aprile 2020 alcune disposizioni già contenute nel decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, che conteneva misure urgenti (artt. 1 e 2 abrogati) per il differimento delle udienze e per la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, integrandone e specificandone gli ambiti applicativi e interpretativi rispetto alla formulazione originaria.

Quindi, nel periodo dal 09 marzo 2020 al 15 aprile 2020:

[*comma 1.*] salvo le eccezioni previste al comma 3, "*le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*".

Non occorre alcun provvedimento di rinvio adottato nell'ambito di ogni singolo processo.

#### 2. Sospensione dei termini per gli atti processuali.

Nel periodo dal 09 marzo 2020 al 15 aprile 2020:

[*comma 2.*] salvo le eccezioni previste al comma 3, "*...è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali...*".

Aggiunge la norma, in maniera onnicomprensiva:

*"Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto."*

Fanno eccezione alla regola del rinvio d'Ufficio e della sospensione del decorso dei termini, e, quindi, per esse non valgono quelle previsioni:

«

*a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;*

*procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;*

*b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:*

- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;*
- 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;*
- 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.*

*c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.*

».

### 3. Sospensione del corso della prescrizione e dei termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Il comma 4. decreto stabilisce che: «*Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.*».

### 4. Misure a valere durante il periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa

Il comma 5 decreto aggiunge che:

«*Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).*».

Dette misure - adottabili nel periodo dal 09.03.2020 al 15.04.2020 - possono essere, quindi:

«

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;*
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;*
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi*

dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;  
f) la previsione dello svolgimento delle **udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti **mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia**. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g)XXX

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti **mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.**

»

In proposito, si confermano, anche sino al 15 aprile 2020, i provvedimenti adottati con i decreti nn. 20/2020 e 2726/2020, entrambi in data 10 marzo 2020, con particolare riferimento a:

- deposito telematico di atti
- contributo unificato e anticipazione forfettaria
- videoconferenze per le udienze penali con detenuti (vedi, ora comma 12; «*Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*»);
- accesso ai servizi ed istituzione di *call center* telefonici e telematici
- rilascio di copie di atti e certificazioni ed istituzione di un front office unificato
- orario d'apertura al pubblico esclusivamente per attività urgente ed indifferibile, previa prenotazione
- accesso all'Ufficio Ragioneria Distrettuale e persone per telefono e con richiesta tramite *pec*
- disposizioni per il personale addetto alla vigilanza
- divieto di accesso alle stanze diverse da quelle destinate a *front-office*
- opportunità che l'eventuale utenza fisicamente presente indossi, durante la permanenza al *front-office*, di mascherina *c.d.* chirurgica
- rispetto delle misure di prevenzione di cui ai DCPM, emanati in successione
- e, genericamente, è confermata la vigenza di tutto quanto sia stato disposto in altri, diversi provvedimenti presidenziali, in relazione alla necessità derivate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

##### 5. Presentazione di domande giudiziali

Il comma 8 decreto prescrive che:

“*Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui...*” al comma 5, che precluda “*...la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.*”

##### 6. Procedimenti penali: corso della prescrizione e termini per le misure, anche diverse dalla custodia cautelare, etc.

A tenore del comma 9 decreto, poi:

*«Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. ».*

7. Inoltre, giusta comma 11 decreto, *«...anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »*

8. Partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o internate et similia

Le disposizioni di cui al **comma 12 (su riportato)** stabiliscono che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o internate *et similia*, a decorrere dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, deve avvenire, ove possibile, attraverso videoconferenze o con collegamenti da remoto.

7. Comunicazioni, notificazioni, avvisi

Ancora, giusta i commi 13, 14, 15 decreto:

*«13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.*

*14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.*

*15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».*

8. Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio... (att.- 87 d.l. n. 18/2002)

La disciplina nell'Ufficio di attuazione dell'articolo in rubrica, è dettata da diverso provvedimento, a firma congiunta di questa Presidenza e del Dirigente Amministrativo.

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE**

(Lanfranco Vetrone)